LETTERA DI INVITO

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando sotto soglia a norma dell'art. 50, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per l'affidamento in appalto integrato della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori per la realizzazione di laboratori presso la nuova sede di Gaeta (LT)- sito di Via Atratina interamente gestita per via telematica tramite la piattaforma MEPA di Consip, portale Acquisti in Rete PA.
Attuazione del progetto di potenziamento dei laboratori e dell'offerta formativa della Fondazione Istituto Tecnologico Superiore – Tecnologie per il mare e la logistica Giovanni Caboto, finanziato a norma del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito 29.11.2022, n. 310 avente ad oggetto il "Riparto delle risorse per il potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori ITS Academy nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita' – Investimento 1.5 Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.
Potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori- ITS Academy, attuazione del progetto Rotta 4.0: "Avanti tutta!" - (M4C1I1.5-2023-1002)

CUP: J94D23000420006
CIG: _____

PREMESSE

La Fondazione Istituto Tecnologico Superiore – Tecnologie per il mare e la logistica Giovanni Caboto (di seguito, anche solo "**Fondazione"**) con sede in Via Annunziata 58 – 04024 Gaeta, Codice Fiscale 90050610592, Partita IVA 02584240598, con la presente intende dare avvio ad una procedura negoziata sotto soglia per l'affidamento in appalto integrato della progettazione esecutiva e della esecuzione di lavori per la realizzazione di laboratori presso la nuova sede di Gaeta (LT)- sito di Via Atratina di seguito, anche solo il "**Servizio**", i "**Lavori**" e, congiuntamente le "**Prestazioni**", come meglio dettagliati nella Documentazione di gara.

La presente procedura è interamente svolta per via telematica, tramite la piattaforma MEPA di Consip (portale Acquisti in Rete PA).

L'offerente dovrà, pertanto, svolgere l'intera procedura sul predetto Portale.

L'affidamento avviene mediante procedura negoziata con invito di 6 operatori economici, totalità degli iscritti, per la categoria prevalente delle lavorazioni, all'Albo fornitori di fiducia della Fondazione appositamente dedicato al progetto di cui in epigrafe, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; a norma dell'art. 108, comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito anche "Codice") l'elemento relativo al costo assume la forma di un prezzo o costo fisso, pertanto gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

La durata massima del procedimento è prevista pari a 3 mesi dalla pubblicazione della lettera di invito.

La presente procedura rientra nel piano di attuazione del PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 1.5: Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)"Potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori - ITS Academy" Potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori- ITS Academy, attuazione del progetto Rotta 4.0: "Avanti tutta!" - (M4C1I1.5-2023-1002).

Il luogo di esecuzione dei Lavori è Gaeta, codice NUTS: ITI44.

Il Responsabile unico del progetto è il Dott. Clemente Borrelli.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

L'Offerta e le altre dichiarazioni richieste dalla presente Lettera di invito dovranno pervenire tramite il Portale Acquisti in Rete PA (MEPA) con modalità telematica seguendo le istruzioni e le modalità tecniche del Portale, consultabili sul sito acquistinretepa.it, **pena l'esclusione dalla procedura, entro e non oltre il termine perentorio indicato nella comunicazione generata dal Portale.**

Non saranno ammesse offerte presentate oltre il predetto termine o con modalità differenti.

Non sarà ritenuta ammissibile offerta pervenuta direttamente alla Fondazione tramite casella di posta certificata, tramite plico cartaceo o qualsiasi altra modalità.

La tempestività dell'inoltro dell'Offerta è sotto la responsabilità dell'offerente.

L'Offerta presentata entro il termine di presentazione della stessa è, in ogni caso, vincolante per l'offerente.

L'Offerta presentata dall'offerente si intende vincolante per lo stesso per un periodo di 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta, salvo proroga.

La Fondazione si riserva espressamente il diritto di revocare, annullare, modificare e prorogare la presente procedura in ogni sua fase.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla procedura, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'affidamento.
L'Offerta e le altre dichiarazioni richieste dalla presente Lettera di invito dovranno essere sottoscritte con firma digitale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 82/2005 e del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'operatore economico o comunque da soggetto munito di idonei poteri.
Le dichiarazioni richieste ai sensi della presente Lettera sono rese utilizzando i modelli allegati alla presente.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. La presente Lettera di invito di gara con i relativi Modelli Allegati:
   A. Allegato A "Domanda di partecipazione";
   B. Allegato B "Dichiarazione Progettista";
   C. Allegato C "Dichiarazione di avvalimento";
   D. Allegato D "Modello offerta economica" (solo a titolo di conferma del valore di servizi, lavori, sicurezza e manodopera);
   E. Allegato E "Check-list DNSH";
   F. DGUE
2. Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, con relativi allegati
3. Determinazione del Corrispettivo per la progettazione esecutiva relativo all'intervento
4. Schema di Contratto;
5. Capitolato Speciale d'Appalto;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente.

2.2.CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate esclusivamente mediante l'utilizzo dell'area "Comunicazioni" della Piattaforma.
Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 2 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3.COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono svolti sulla Piattaforma, tramite la specifica funzionalità.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
In caso di consorzi di cui all'art 65, comma 1, lettere b), c) e d) e di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice, la comunicazione recapitata al domicilio digitale del consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al domicilio digitale dell'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTI - DURATA, REVISIONE PREZZI E MODIFICA IN FASE DI ESECUZIONE

3.1 OGGETTO DELL'APPALTOE IMPORTI

Procedura negoziata sotto soglia per l'affidamento in appalto integrato della progettazione esecutiva e della esecuzione di lavori di per la realizzazione di laboratori presso la nuova sede di Gaeta (LT)- sito di Via Atratina.
La Fondazione non ha ritenuto di poter suddividere l'intervento in più lotti per ragioni tecniche ed esecutive, stante la unicità ed interconnessione delle relative lavorazioni anche in considerazione del fatto che le stesse ricadono sul medesimo immobile.
Ai sensi dell'art. 42, co. 4, del Codice, il PFTE posto a base di gara è stato validato con verbale di Validazione sottoscritto dal RUP Dott. Clemente Borrelli in data 09.02.2024
Costituiscono oggetto dell'appalto integrato:

- il servizio tecnico di redazione della progettazione esecutiva dell'intervento, sulla base PFTE posto a base della procedura,comprensivo della redazione degli elaborati necessari per l'autorizzazione degli Enti preposti, i cui contenuti minimi sono definiti dall'All. I.7, sezione III, al Codice e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 41, co. 8, del Codice;
- l'esecuzione di tutti i lavori nonché tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal contratto e dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo, sviluppato nel rispetto degli obiettivi e dei requisiti fissati dal PFTE posto a base di gara.

L'operatore economico, che risulterà aggiudicatario, si obbliga, altresì, ad eseguire, gli studi e le indagini che si rendessero necessari a supporto del progetto, ad adottare tutti i criteri e le integrazioni previste dalle norme, oltre quelle eventualmente richieste dal RUP, al fine di ottemperare alle prescrizioni ricevute in sede di approvazione del PFTE, affinché il progetto risulti conforme al vigente quadro normativo.
Le opere devono intendersi "compiute", complete di noli, trasporti, opere provvisionali e tutto quanto necessario a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, anche se non direttamente evidenziato negli elaborati di progetto e nel Capitolato.

Importo stimato delle Prestazioni
L'importo stimato delle Prestazioni è il seguente:

Importo stimato delle Prestazioni
L'importo stimato delle Prestazioni è pari complessivamente a **€ 999.312,56** (novecentonovantanovemilatrecentododici/56) al netto di IVA e al lordo di oneri previdenziali e assistenziali riferiti al servizio di progettazione, così ripartito: **a) € 942.747,71 per l'esecuzione dei lavori,** comprensivo dei costi per l'attuazione del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), di cui all'art.5, co. 1, lett. b) dell'All. I.7 al Codice e punto 4.1.4 dell'allegato XV al D.Lgs.81/2008 e s.m.i., di cui: - quanto ad € 917.879,56 per lavori - quanto ad € 24.868,15 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; **b) € 56.564,86 per il servizio di progettazione esecutiva** L'importo stimato per i lavori comprende i **costi della manodopera** che la Fondazione ha stimato pari a **€ 258.994,80** calcolati sulla base dell'indice di congruità riferito alla categoria di lavori – ristrutturazione di edifici civili (28,22% dell'importo complessivo)

Con riferimento ai costi della manodopera, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice, restaferma la possibilità per il concorrente di dimostrare che l'offerta deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
Il contratto collettivo applicato è Edilizia e Industria categoria F18.
Tuttavia, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Codice, è facoltà dell'operatore economico indicare un diverso contratto collettivo purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele rispetto a quello sopra indicato dalla Fondazione.
La contabilizzazione e il pagamento delle Prestazioni contrattuali avverranno "**a corpo**"sia per la quota relativa alla progettazione sia per la quota relativa all'esecuzione dei lavori

Classificazione dei Lavori
Ai sensi del combinato disposto dell'art.100, comma 4, e dell'Allegato II.12 del Codice, i lavori - anche aifini del rilascio del certificato di esecuzione - sono classificati come di seguito specificato:

Classificazione dei Lavori						
Lavorazione	Categorie di opere – All. II.12 Codice	Importo Categoria	Class.	Percentuale sul totale	Prevalente Scorporabile	Qualif. Oblig.
Impianti tecnologici	OG11	€ 555.436,62	III	58,92 %	Prevalente	Si
Edifici civili ed industriali	OG1	€ 387.311,10	II	41,08 %	Scorporabile	Si
Totali		**€ 942.747,71**		**100%**		

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2, comma 2, dell'Allegato II.12 del Codice, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.
Si specifica che, in conformità a quanto previsto dalla sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 13 gennaio 2023, n. 2, il quinto di qualifica minima da possedere si riferisce ai rispettivi importi nelle singole categorie di lavori cui lo stesso componente partecipa.
Si precisa che classifiche indicate nella precedente Tabella tengono conto dell'incremento del quinto, di cui al menzionato art. 2, comma 2 dell'Allegato II.12 e che pertanto ove il concorrente non possa beneficiarne dovrà essere qualificato per le classifiche superiori.

Importo per la progettazione esecutiva

Ai sensi dell'art. 41, comma 15, del Codice, il corrispettivo relativo alla progettazione è stato calcolato sulla base delle tariffe professionali vigenti di cui al Decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "*Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione*" così come modificato dall'Allegato I.13 del Codice, secondo il procedimento descritto nella "Determinazione del corrispettivo," allegato allapresente Lettera di invito.Gli oneri per la sicurezza sono stati stimati pari a € 0,00 in quanto trattasi di prestazioni intellettuali.
L'importo dei servizi tecnici di Progettazione Esecutiva deve ritenersi inderogabile e non ribassabile, ai sensi e per gli effetti della Legge 21 aprile 2023, n. 49 recante "*Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*", viste anche le disposizioni di cui all'art. 8, comma 2 ultima parte, 41 comma 15 e dell'All. I.13 del Codice e in conformità alla Delibera ANAC 343/2023, secondo la quale dal complesso delle disposizioni di cui alla citata L. n. 49/2023 "*si desume che le tariffe stabilite dal D.M. 17 giugno 2016 … assurgono a parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura*" e che "*l'impossibilità di corrispondere un compenso inferiore rispetto ai suddetti parametri comporta anche la non utilizzabilità dei criteri di aggiudicazione del prezzo più basso e dell'offerta economicamente più vantaggiosa; alla luce del nuovo quadro normativo sembra potersi ipotizzare che le procedure di gara aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi tecnici dovrebbero essere costruite come gare "a prezzo fisso", con competizione limitata alla componente qualitativa".*

Categorie della Progettazione

Ai sensi dell'articolo 41, comma 15, del Codice, nonché dell'art. 1, comma 1, dell'Allegato I.13, le attività di progettazione afferiscono ad opere riconducibili alle seguenti classi/categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tavola Z-2 allegata al D.M. 17 giugno 2016 recante l'"*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*", e indicate nella Tabella infra riportata.
L'importo delle spese di progettazione è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

Categorie Progettazione

Categoria Destinazione funzionale Identificazione opere	Id Opere	Classe categorie Ex l. 143/49	grado complessità	Valore Stimato dell'opera (€) per classifica/ Categoria
Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza	**E.22**	**I/e**	**1.55**	**56.564,86**

3.2.DURATA

Per l'esatta e completa esecuzione delle Prestazioni sono previsti i seguenti termini:

1. Progettazione esecutiva: 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla formale comunicazione di avvio del servizio da parte del RUP designato.
   Eventuali modifiche ed integrazioni richieste ai fini della verifica della progettazione, dovranno essere consegnate entro un termine di 10 giorni naturali consecutivi.
2. Esecuzione dei lavori: 152 (centocinquantadue) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

La disciplina dettagliata dei termini di esecuzione nonché l'importo delle penali in caso di ritardo è regolata dallo Schema di Contratto di Appalto e dal Capitolato Speciale di Appalto, in questa sede da intendersi integralmente riportati, nonché dagli altri documenti contrattuali.

3.3.REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al 5 (cinque) per cento dell'importo complessivo, ai sensi dell'art.60 del Codice, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80 (ottanta) per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.
Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera a) del Codice.
La revisione dei prezzi potrà essere richiesta dall'Appaltatore - ovvero comunicata dal Committente – a mezzo PEC, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione ufficiale sul portale istituzionale dell'ISTAT degli indici di cui sopra, e avrà effetto sulle prestazioni successive alla data di riferimento per il riconoscimento della revisione prezzi, senza impattare sulle prestazioni già eseguite.
I compensi per l'attività di progettazione sono da ritenersi fissi e invariabili.

3.4.MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Non sono previste variazioni di prezzo in corso d'opera e non sono previste altre opzioni di variazione.

4.SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare, in forma singola o associata, gli operatori economici indicati nell'articolo 65, comma 2, del Codice e, limitatamente ai servizi di progettazione, gli operatori economici indicati all'articolo 66, comma 1, del medesimo Codice, purché in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dai successivi paragrafi.

Ai sensi dell'art. 44, comma 3, e dell'art. 30, comma 5, dell'allegato II.12 al Codice, ai fini della presente procedura:

a) nel caso in cui l'operatore economico concorrente possieda l'attestazione di qualificazione SOA per attività di progettazione e costruzione, potrà soddisfare il possesso dei requisiti della progettazione mediante il proprio staff (di seguito "*Staff di progettazione*"), oppure, avvalendosi di professionisti scelti tra i soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) del Codice, da associare quale mandante di un raggruppamento temporaneo (Progettista Associato) oppure da indicare in sede di offerta (di seguito "*Progettista Indicato*") in possesso dei predetti requisiti;
b) nel caso in cui l'operatore economico concorrente possieda l'attestazione di qualificazione SOA esclusivamente per l'attività di costruzione dovrà soddisfare il possesso dei requisiti della progettazione necessariamente avvalendosi di professionisti scelti tra i soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), da associare quale mandante di un raggruppamento temporaneo (di seguito "*Progettista Associato*") oppure da indicare in sede di offerta (di seguito "*Progettista Indicato*") in possesso dei predetti requisiti.

Qualora l'operatore economico concorrente dimostri i requisiti della progettazione mediante Progettista/i Associato/i e quindi costituendo con essi un Raggruppamento Temporaneo, questi ultimi rivestono la qualità di concorrente. Al contrario, il professionista esterno all'operatore economico concorrente, da questi indicato in sede di offerta (Progettista Indicato) non rientra nella figura del concorrente; in tal caso il contratto è stipulato esclusivamente dal concorrente.

Il medesimo Progettista potrà essere Indicato da più concorrenti, fermo restando che ove siano integrati i presupposti di cui all'art.95, comma 1, lettera d), del Codice si procederà all'esclusione di entrambi i concorrenti fatta salva la facoltà degli stessi di dimostrare che tale circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'art. 44, comma 6, del Codice, nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più Progettisti Indicati, è prevista la corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva, previa verifica e approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Il Concorrente è escluso nel caso in cui la Fondazione accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici, in conformità all'art. 95, comma 1, lett. d), del Codice

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 3 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) e 66, comma 1, lettera g) del Codice, sono tenuti ad indicare in sede di offerta se partecipano in proprio oppure per quali consorziati concorrono.
I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g) del Codice eseguono i lavori o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della Fondazione.
L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), ai propri consorziati non costituisce subappalto
I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 65 comma 2 lett. e) e lett. f), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.
Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d), del Codice.
L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

5.REQUISITI DI ORDINE GENERALE, ULTERIORI REQUISITI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE(PNRR)

5.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nella presente lettera di invito.
La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).
Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di ordine generale sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.
In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui agli articoli65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lett. g), del Codice i requisiti di cui al presente articolo essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.
In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, aggregazioni di rete, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o costituenti il G.E.I.E nonché dal G.E.I.E medesimo, o, nel caso di contratto di rete da ciascuna delle società aderenti al contratto di rete ed indicate come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
In caso di soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g), del Codice e di consorzi stabili professionali, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio, da ciascuna delle consorziate esecutrici e da ciascuna consorziata che presta i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, del Codice ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate di cui agli artt. 94, comma 6, e 95, comma 2, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità ai sensi dell'art. 96 del Codice.
Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:
- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.
Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.
Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2 ULTERIORI REQUISITI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE (PNRR)

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
Nel presente appalto trovano applicazione gli obblighi e le specifiche condizionalità del PNRR e tutti i requisiti connessi alla misura a cui è associato il progetto. Tra gli altri:

1. obbligo di conseguimento dei target e milestone e degli obiettivi finanziari, mediante previsione di un monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell'attuazione per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive;
2. principio del "non arrecare un danno significativo" (cd. "Do No Significant Harm" - DNSH) secondo il quale nessuna misura finanziata deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolino la mitigazione dei cambiamenti climatici;
3. principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. tagging), teso al conseguimento e al perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale;
4. obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento, volto ad evitare che ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione europea nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 ed in coerenza con la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Servizio centrale per il PNRR n. 33 del 31.12.2021;
5. obblighi in materia di comunicazione ed informazione attraverso l'esplicito riferimento al finanziamento da parte della Unione europea e all'iniziativa "Next Generation EU";
6. superamento dei divari territoriali;
7. rispetto e promozione della parità di genere (gender equality);
8. protezione e valorizzazione dei giovani teso a garantire l'attuazione di progetti e riforme a beneficio diretto ed indiretto per le future generazioni.

Con riferimento al rispetto del principio DNSH, l'operatore economico dovrà compilare l'allegato "Check-list DNSH" e inserirlo nella documentazione amministrativa.
Trovano applicazione le misure per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'art. 47, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108.
Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre 50 (cinquanta) dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
A norma dell'art. 47, comma 6 ultimo periodo del decreto legge n. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/202, sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 (quindici) e non superiore a 50 (cinquanta), che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'art. 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2021 citato.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 (quindici) dipendenti e non superiore a 50 (cinquanta), non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 (quindici) e non superiore a 50 (cinquanta) sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità nonchè una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

Ai sensi dell'art. 47, comma 4, del decreto legge n. 77/2021 in caso di aggiudicazione del contratto e in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, il concorrente, a pena di esclusione, si impegna a riservare una quota pari al 30 per cento sia di occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni) sia di occupazione femminile.

Al fine di implementare le misure di controllo dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio, in sede di gara i concorrenti sono tenuti a fornire i dati necessari per l'identificazione del "titolare effettivo" onde consentire alla Stazione appaltante di adottare misure per la verifica dell'identità della persona fisica per conto della quale è realizzata l'operazione o l'attività. Nel caso di persona giuridica, il concorrente deve individuare la persona fisica (o le persone fisiche) che, possedendo o controllando la suddetta persona giuridica, risulta l'effettivo beneficiario dell'operazione o dell'attività. Ciò implica, per le persone giuridiche, i trust, le società, le fondazioni ed istituti giuridici analoghi, l'adozione di misure ragionevoli per comprendere l'assetto proprietario e di controllo. Quanto ai criteri per la determinazione della titolarità effettiva si fa espresso rinvio al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125.

Come precisato dalle "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori" nel caso in cui si faccia ricorso al subappalto la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo e le relative attività di verifica devono riguardare anche il soggetto terzo (subappaltatore) cui l'appaltatore affida, in tutto o in parte, l'esecuzione delle prestazioni ad esso appaltate. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), tali controlli vanno eseguiti su tutti gli operatori economici che fanno parte del raggruppamento.

I concorrenti devono rilasciare la dichiarazione di assenza del conflitto di interessi.

La dichiarazione è funzionale e necessaria alla stipulazione del contratto in caso di eventuale aggiudicazione: pertanto, la mancata produzione della stessa in sede di presentazione della domanda non assurge a motivo di esclusione dalla gara.

6.REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei paragrafi seguenti.
La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al FVOE.
L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1.REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

6.1.1REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALEPER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Iscrizione nel **Registro delle Imprese** oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
L'operatore economico non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art.100, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione, ai sensi decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato II.11 del Codice.
Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.
Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite FVOE.

6.1.2REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALEPER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE

A. I requisiti di cui all'Allegato II.12, Parte V, del Codice e pertanto:

- In caso di **professionisti singoli o associati**:
  a) possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto dell'affidamento;
  b) abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione in corso al relativo albo professionale.
  Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3, del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- In caso di **società di professionisti:**
  a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
  1. i soci;
  2. gli amministratori;
  3. i dipendenti;
  4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;
  b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.

- In caso di **società di ingegneria:**
  a) almeno un direttore tecnico formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società per la definizione degli indirizzi relativi all'attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonché in materia di svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale, che sia in possesso dei seguenti requisiti:
     - laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
     - abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto;
  b) ***solo ove non coincidente con il direttore tecnico di cui alla lettera a)***, l'ingegnere o l'architetto dipendente dalla società, al quale la medesima abbia delegato il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, in possesso dei medesimi requisiti richiesti per il direttore tecnico di cui alla precedente lettera a);
  c) organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
  1. i soci;
  2. gli amministratori;
  3. i dipendenti;
  4. i consulenti su base annua, muniti di partiva I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.

  L'organigramma dovrà riportare altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di cui all'art. 66 del Codice, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico.

- In caso di **altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura**:
  a) l'oggetto sociale deve ricomprendere le prestazioni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
  b) almeno un direttore tecnico formalmente consultato dall'organo di amministrazione del soggetto di cui all'art. 66, comma 1, lett. e), del Codice per la definizione degli indirizzi strategici del medesimo soggetto e per la partecipazione a gare per affidamento di servizi di ingegneria e architettura, con funzioni di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, che sia in possesso dei seguenti requisiti:
     - laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente alla tipologia dei servizi tecnici da prestare;

- abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto di cui all'art. 66, comma 1, lett. e), del Codice;
- essere in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi e di aggiornamento professionale previsti dalle norme legislative vigenti

c) ***solo ove non coincidente con il direttore tecnico di cui alla lettera b)***, l'ingegnere o l'architetto dipendente dal soggetto di cui all'art. 66, comma 1, lett. e), del Codice al quale il medesimo abbia delegato il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, in possesso dei medesimi requisiti richiesti per il direttore tecnico di cui alla precedente lettera b);

d) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare, tenuto conto della propria natura giuridica:

1. il legale rappresentante;
2. gli amministratori;
3. i soci, i soci fondatori, gli associati;
4. i dipendenti;
5. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti delsoggetto di cui all'art. 66, comma 1, lett. e), del Codice una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;

e) l'organigramma di cui alla lettera c) riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità;

- in caso di **consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, GEIE e consorzi stabili professionali**, costituiti, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettere a) e g), del Codice e dell'art. 12 della l. 81/2017, i requisiti di cui agli articoli 34, 35 e 36 dell'Allegato II.12, Parte V, del Codice devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.
  I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.
- I **raggruppamenti temporanei** ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera f) del Codice, devono possedere i requisiti di cui all'Allegato II.12, Parte V, del Codice sopra indicati in relazione a ciascuno dei soggetti che fa parte del Raggruppamento. I Raggruppamenti devono altresì prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, ai sensi dell'art. 39 dell'All. II.12 al Codice, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione.
  Il giovane progettista presente nel raggruppamento può essere:
  - un libero professionista singolo o associato partecipante al RTP come mandante;
  - con riferimento alle società di professionisti e di ingegneria, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una

quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

- con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito.

In caso di raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera e), del Codice trova applicazione quanto previsto all'art. 39, comma 3, dell'Allegato II.12 al Codice stesso.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Ai sensi dell'art. 40 dell'Allegato II.12 al Codice, la comprova di tale requisito avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

B. Per tutte le tipologie di società e per i consorzi: Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura.
Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.
Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite FVOE.

C. Le figure minime richieste per lo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento e che devono essere indicate dall'operatore economico in sede di partecipazione come facenti parte del gruppo di lavoro(di seguito, **"Gruppo di Lavoro"**),sono riportate nella seguente tabella:

RUOLO	REQUISITI	N.
Professionista che espleta l'incarico di progettazione	Iscrizione All'Albo degli Architetti o degli Ingegneri	1
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) (art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008)	Requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008	1
Professionista antincendio	Iscrizione nell'elenco del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 139/2006	1
_____	_____	__

È ammessa la coincidenza, all'interno dello stesso gruppo di lavoro, nello stesso soggetto (persona fisica) di una o più d'una delle figure professionali precedentemente indicate, purché la coincidenza delle figure professionali in un unico soggetto sia ammissibile in base all'ordinamento giuridico vigente ed ai requisiti professionali richiesti e non determini situazioni di incompatibilità.
Il Gruppo di Lavoro proposto dev'essere dichiarato all'interno della "Dichiarazione del progettista" inserita nella sezione della gara dedicata alla documentazione amministrativa, come di seguito specificato.

Deve essere precisato il nominativo, la qualifica professionale, gli estremi dell'iscrizione albo/elenco professionale, la natura del rapporto professionale intercorrente fra l'operatore economico partecipante alla gara e i professionisti del Gruppo di Lavoro. In particolare, fermo quanto previsto relativamente alla figura del "giovane professionista" soggetti facenti parte del Gruppo di lavoro dovranno essere stabilmente legati all'operatore economico in una delle forme tra quelle di seguito indicate, pena l'esclusione, dell'operatore medesimo dalla procedura:

- componente di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario, o rete di imprese;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

6.2.REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO E PROFESSIONALE

6.2.1 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO E PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi dell'art.100, comma 4 e dell'Allegato II.12 del Codice il concorrente dovrà possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, adeguata in relazione alle categorie e classifiche dei da lavori da assumere come indicati alle tabelle di cui all'art 3 della presente Lettera di invito.

La comprova del requisito è fornita mediante copia dell'attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici (SOA).

6.2.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO E PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE

Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura (antecedente la data di spedizione della lettera di invito), pari a € **40.000,00** (euroquarantatamila/00).

In caso di concorrenti in forma plurima si rinvia a quanto precisato al successivo art. 6.4.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di 3 anni il requisito del fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

6.3INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti speciali di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.

6.3.1Requisiti di idoneità professionale

6.3.1.1 Per i lavori

a) Il requisito di idoneità professionale relativo all'iscrizione nel **Registro delle Imprese** oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1.1 dovrà essere posseduto:
   - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
   - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

6.3.1.2 Per i servizi di progettazione

b) I requisiti di cui all'art. 6.1.2, lett. A) e il requisito di cui all'art. 6.1.2, lett. B), devono essere posseduti da ciascun operatore economico raggruppato/raggruppando, consorziato/consorziando o costituenti il G.E.I.E, nonché dal GEIE medesimo e, nel caso di contratto di rete da ciascuna delle società aderenti al contratto di rete ed indicate come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;

c) I requisiti di cui all'art. 6.1.2, lett. C), sono posseduti dai singoli professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;

6.4.INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI I CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ E NEI CONSORZI STABILI PROFESSIONALI

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice e di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g), del Codice e i consorzi stabili professionali devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

6.4.1Requisiti di idoneità professionale

6.4.1.1 Per i lavori

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1.1, dovrà essere posseduto dal consorzio, dai consorziati indicati come esecutori e dai consorziati che prestano i requisiti.

6.4.1.2 Per i servizi di progettazione

b) I requisiti di cui all'art. 6.1.2, lett. A), devono essere posseduti dalle consorziate, secondo quanto indicato all'art. 38 del medesimo Allegato II.12;

c) Il requisito di cui all'art. 6.1.2, lett. B), deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate esecutrici e dai consorziati che prestano i requisiti;

d) I requisiti di cui all'art. 6.1.2, lett. C), sono posseduti dai singoli professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;

6.4.2Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

6.4.2.1 Per i lavori

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, possono partecipare alla procedura di gara utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.
Per i consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane e per i consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice, il requisito di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al punto 6.2.1, lett. A (SOA) è posseduto dal Consorzio.

6.4.2.2 Per i servizi di progettazione

Ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a), del Codice, i requisiti relativi al fatturato globale di cui all'art. 6.2.2.1, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di partecipazione, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 6.2e/o per migliorare la propria offerta.
Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente.
Nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti dalla gara.
Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
L'ausiliario deve:

a) possedere i requisiti generali previsti dall'art. 5 del Lettera di invito e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di ordine speciale di cui al precedente articolo 6.2, oggetto di avvalimento, e dichiararli presentando un proprio DGUE da compilare nelle parti pertinenti (Parte II, sez. A e B, Parte III, Parte IV in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento e Parte VI), secondo le modalità previste al successivo art. 15.2;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento, presentando apposita dichiarazione redatta mediante il Modello di Dichiarazione di Avvalimento;

In caso di avvalimento finalizzato a dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 6.2 il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.
Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento deve essere presentato nell'offerta tecnica; nel caso di avvalimento finalizzato sia alla dimostrazione dei requisiti di

partecipazione che al miglioramento dell'offerta, dovranno essere stipulati due contratti di avvalimento, uno per il prestito dei requisiti che dovrà essere presentato nella documentazione amministrativa, l'altro per il prestito dei requisiti premiali che dovrà essere presentato nell'offerta tecnica.
Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere all'avvalimento, dovrà rendere, mediante compilazione del DGUE, la dichiarazione dell'intenzione di avvalersi delle dotazioni tecniche, delle risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari specificando se intende avvalersene per dimostrare il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 6.2 e/o per migliorare la propria offerta nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 104 del Codice, e dovrà, altresì, indicare la denominazione dell'operatore economico ausiliario nonché i requisiti oggetto di avvalimento; nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta l'oggetto di avvalimento dovrà essere indicato con una formulazione generica tale da non anticipare alcun elemento dell'offerta, a cui può essere collegato l'incremento premiale. Gli specifici requisiti e le risorse oggetto di avvalimento dovranno in tal caso essere indicati esclusivamente nel contratto di avvalimento.
Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, il corrispettivo o, in mancanza, l'interesse economico-patrimoniale conseguito dall'impresa ausiliaria.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.
La mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria nonché del corrispettivo o, in mancanza, dell'interesse conseguito dall'impresa ausiliaria non è sanabile e quindi è causa di **esclusione dalla gara** – in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui all'art. 5 e di idoneità di cui all'art. 6.1.
Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento relativi all'ausiliario indicato per la sostituzione.
Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 119 del Codice.
L'operatore economico concorrente indica, all'atto della presentazione dell'offerta, i lavori o le parti di opere o di servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, rendendo la dichiarazione di subappalto di cui al DGUE (Parte II, Sezione D). In assenza di espressa manifestazione di volontà, il subappalto è vietato.

La dichiarazione di subappalto dovrà essere necessariamente resa, **a pena di esclusione**, nei seguenti casi (c.d. subappalto "qualificante" o "necessario"):

- il concorrente non disponga di idonea qualificazione relativamente alle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, fermo il possesso della categoria prevalente in una classifica adeguata a coprire, oltre all'importo della medesima categoria prevalente, anche l'importo di ciascuna delle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute;
- nelle ipotesi di cui al precedente articolo 6.1.2, lett. C., circa la necessità di indicare l'intenzione di voler ricorrere al subappalto nel caso in cui alcune delle figure del gruppo di lavoro afferiscano all'organico di un subappaltatore al quale il concorrente intende dare in affidamento le relative attività. Si specifica che tale dichiarazione di subappalto dovrà essere resa in ogni caso dal concorrente, anche nel caso in cui lo stesso ricorra a un Progettista Indicato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.
L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

10.GARANZIA PROVVISORIA

A norma dell'art. 53, comma 1 del Codice non è richiesta la costituzione della garanzia provvisoria.

11. SOPRALLUOGO

E' possibile effettuare un sopralluogo presso i luoghi interessati e visionare la documentazione tecnica rilevata con modello scanner laser in formato 3D con relativa nuvola dei punti in possesso della Fondazione fino a due giorni prima del termine di scadenza di presentazione delle offerte da prenotarsi attraverso contatto mail diretto con il RUP Dott. Clemente Borrelli e-mail: info@fondazionecaboto.it
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. La Fondazione non rilascia alcuna attestazione ai fini dell'avvenuto sopralluogo.

12.PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla delibera19 dicembre 2023 dell'ANAC pubblicata al seguente https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara.
Il contributo è dovuto nella misura di euro 90,00.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. In caso di mancata produzione della ricevuta di pagamento, il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di mancato pagamento, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link:https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac

13.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relative alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nella presente lettera di invito. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il giorno indicato nella maschera di riepilogo della Piattaforma Acquisti In Rete, a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

La documentazione amministrativa, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica non trasmesse si considerano non presentate, ancorché la relativa documentazione sia stata integralmente caricata sulla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'"***OFFERTA***" è composta da:

A – **Documentazione amministrativa**

B – **Offerta tecnica**

C – **Offerta economica**

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 101 del Codice (soccorso istruttorio).

Tutti gli importi dovranno essere espressi in euro.
Le dichiarazioni richieste ai sensi della presente Lettera di invito sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla procedura, anche nel caso in cui non si dovesse procedere, in tutto o in parte, all'aggiudicazione.
La domanda di partecipazione, il DGUE e le altre dichiarazioni/documentazione richieste dalla presente Lettera di invito, nonché l'Offerta Tecnica ed Economica dovranno essere sottoscritti con firma digitale ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 82/2005 e del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.
Per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia, dovranno essere presentate dichiarazioni idonee equivalenti secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Alla documentazione degli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia si applicano gli artt. 46, comma 1, 49, 83, comma 3, e 86, commi 2 e 3, e 90, comma 8, del Codice.
L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14.SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.
Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le incertezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.
A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a d uno e non superiore a cinque giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma, nell'apposita sezione della gara dedicata alla documentazione amministrativa, per compilare o allegare la seguente documentazione:

- domanda di partecipazione;
- Check-list DNSH
- DGUE;
- dichiarazione del progettista;
- eventuale procura;
- documentazione in caso di avvalimento;
- eventuale documentazione relativa a procedure concorsuali;
- documentazione in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti o G.E.I.E.;
- documentazione in caso di consorzi ex articoli 65, comma 2, lett. b), c) e d), e66, comma1, lett. g), del Codice;
- Attestazione pagamento del contributo ANAC
- Eventuale copia del rapporto ex art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006 (redazione periodia rapporto parità di genere).

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

1) la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.
   In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE, reti di imprese il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.
   In caso di consorzio di cui agli articoli65, comma 2, lett. d), e 66, comma 1, lettera g), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla garae il consorziato che presta i requisiti;
2) la modalità con le quali intende soddisfare i requisiti richiesti per i servizi di progettazione;

3) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
4) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella documentazione di gara;
5) di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/2020;
6) di essere consapevole che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara, nonché di non stipulare motivatamente il contratto dichiarando, altresì, di non avanzare alcuna pretesa nei confronti della Stazione Appaltante ove ricorra una di tali circostanze;
7) di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:
   - delle condizioni contrattuali e dei relativi oneri compresi quelli eventuali in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i Lavori;
   - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
8) di impegnarsi a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
9) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'Offerta per almeno 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nonché per altri 180 (centottanta) giorni su espressa richiesta della Stazione Appaltante;
10) di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documenti afferenti alla presente procedura di gara ai quali si avrà, se del caso, accesso o che, comunque, saranno messi a disposizione;
11) per i RTI, consorzi ordinari o aggregazioni di rete non ancora costituiti, dichiarazione dalla quale risulti l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i soggetti raggruppati, consorziati o aderenti al contratto di rete conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare nella dichiarazione e qualificato mandatario/capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e degli atri soggetti raggruppati, consorziati o aderenti al contratto di rete, in conformità alle previsioni dell'art. 68 del Codice; il mandato deve contenere una clausola di adempimento, nei rapporti tra mandataria e mandanti, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii;
12) per i RTI, consorzi ordinari o aggregazioni di rete, dichiarazione contenente l'indicazione delle categorie di lavori che saranno eseguite da ciascun operatore economico riunito o consorziato o aderente al contratto di rete;

13) di autorizzare la Fondazione a consentire l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara ad eccezione delle parti eventualmente indicate in offerta secondo quanto previsto al successivo art. 16.1 "Segreti tecnici e commerciali";
14) di autorizzare la Fondazione a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'art. 29 del Codice tramite le piattaforme dell'ecosistema di cui all'art. 22 del Codice e per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale;
15) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, di uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
16) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
17) di aver preso visione di accettare il trattamento dei dati personali di cui al successivo art. 28;
18) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, all'integrale rispetto degli impegni proposti con la presentazione dell'Offerta e oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 5.2 della presente Lettera di invito, nonché di essere ben a conoscenza ed accettare sino da ora che nella fase di esecuzione dei lavori l'Affidatario sarà soggetto ad una verifica costante in ordine al rispetto e all'attuazione di tali impegni e in caso di accertato inadempimento, anche solo parziale, saranno applicate le trattenute e le penali previste in Contratto o la risoluzione del Contratto stesso nei casi più gravi;
19) di obbligarsi a trasmettere in caso di aggiudicazione dell'appalto, ai fini della stipula del contratto, tutti i dati occorrenti alla individuazione del/i titolare/i effettivo/i nonché una apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi a carico del/dei titolare/i effettivo/i, ove presente/i;
20) il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
21) di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021;
22) di assumere gli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR ivi inclusi gli obblighi relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nel rispetto delle specifiche norme in materia, nonché alle apposite disposizioni previste dalla legge di gara;
23) di obbligarsi, ai sensi dell'articolo 47, co. 4, del citato D.L. 77/2021, in caso di aggiudicazione ad assicurare una quota pari almeno al 30% (trenta percento) delle assunzioni eventualmente necessarie per l'esecuzione del Contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione); Con riferimento all'occupazione femminile, considerato il particolare settore di riferimento, si ritiene di non prevedere alcuna quota percentuale delle assunzioni. Ed infatti, come riportato nella Tabella A del decreto interministeriale n. 365 del 20.11.2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'occupazione femminile nel settore delle costruzioni è inferiore al 10%

24) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, se occupa al momento della sottoscrizione del Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), a consegnare alla Fondazione, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'articolo 47, co. 3, del citato D.L. 77/2021;
25) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, se occupa al momento della sottoscrizione del Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), a consegnare alla Fondazione entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione relativa alla regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 47, co. 3-bis, del citato D.L. 77/2021
26) La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, il consorzio o il GEIE;
- nel caso di aggregazioni di rete:
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
  - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
- nel caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), e di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice e di consorzi stabili professionali, dal consorzio medesimo.

Dal punto di vista normativo in realtà per le procedure negoziate/affidamenti diretti stando a quanto riportato nel Parere Agenzia delle Entrate 5 gennaio 2021 n. 7 l'imposta di bollo non dovrebbe essere dovuta quindi riteniamo che la parte evidenziata dovrebbe essere eliminata.

15.2. DGUE

L'operatore economico dovrà compilare on line il DGUE sulla Piattaforma. Dopo avere compilato tutti i campi il concorrente dovrà, verificata la correttezza dei dati inseriti, esportare il file in formato pdf, sottoscriverlo digitalmente e caricarlo sulla Piattaforma. con le modalità indicate sulla piattaforma stessa.
Si precisa che:

- ***nella Parte II – Informazioni sull'operatore economico, sez. A,*** il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE, reti di imprese il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale,

sede) e il ruolo di ciascun partecipante. In caso di consorzio di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d), e 66, comma 1, lettera g), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;

- ***nella Parte II – Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico, sez. B,*** dovranno essere indicati – come da comunicato MIT del 30 giugno 2023 – i soggetti di cui all'art. 94, co.3 e 4, del Codice, mediante l'inserimento dei dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei medesimi soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 e 4 del Codice; in alternativa, se l'operatore ha fornito l'elenco dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice in un documento separato, allegato al DGUE, in questa sezione deve indicare il riferimento a tale documento.
- ***nella Parte III – Motivi di esclusione:***

- le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2, del Codice e di cui al combinato disposto degli artt. 95, co. 1, lett. e) e 98, co. 3, lettere g) e h) del Codice sono rese dal legale rappresentante dell'operatore economico con riferimento a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 94 come indicati nella Parte II, Sezione B del DGUE;
- le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico;
- relativamente alla causa di esclusione di cui all'art. 94, co. 2, del Codice, nel caso in cui l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis del medesimo Codice, l'operatore dovrà indicare gli estremi del relativo provvedimento;
- con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:
  - le gravi infrazioni di cui all'art. 95, co. 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
  - gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98 co. 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
  - tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara. Fermi restando tali limiti di rilevanza temporale, dovranno essere dichiarati tutti gli illeciti professionali come indicati all'art. 98, co. 3, lettere a, b, c, d, e, f, g, h, del Codice, essendo rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione. La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti;
- Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.
- per quanto riguarda i requisiti di cui agli articoli 94, co. 6, e 95, co. 2, del Codice dei Contratti l'operatore dovrà dichiarare le sole informazioni rilevanti tenuto conto di quanto disposto dai medesimi artt. 94, comma 6, e 95, co. 2, e dall'Allegato II.10 al Codice.
- Relativamente al comma 5 lettera d) dell'art. 94 del Codice si precisa che:

1. nel caso in cui l'operatore economico abbia depositato la domanda di cui all'art. 40 del D. Lgs. n. 14/2019 e non sia stato ancora depositato il decreto di cui all'art. 47 del medesimo decreto, tale circostanza non impedisce la partecipazione alla gara a condizione che: ***i)*** l'operatore economico attesti la sussistenza dell'autorizzazione a partecipare alla procedura di gara rilasciata dal tribunale o dal giudice delegato, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 14/2019, con indicazione degli estremi del

relativo provvedimento di autorizzazione (tribunale o giudice delegato che ha emesso il provvedimento, numero e data del provvedimento); ***ii)*** l'operatore economico alleghi una relazione di un professionista indipendente che attesti la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del Contratto da parte dell'operatore economico sottoposto alla procedura.

2. Nel caso in cui l'operatore economico sia stato ammesso a concordato preventivo con continuità aziendale tale circostanza non impedisce la partecipazione alla gara a condizione che: ***i)*** l'operatore economico attesti l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale nonché la sussistenza dell'autorizzazione a partecipare alla procedura di gara rilasciata dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato, con indicazione degli estremi dei relativi provvedimenti (giudice che ha emesso il provvedimento, numero e data del provvedimento); ***ii)*** l'operatore economico alleghi una relazione di un professionista indipendente che attesti la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del Contratto da parte dell'operatore economico sottoposto alla procedura;
3. In caso di concordato preventivo con continuità aziendale l'operatore economico può concorrere anche riunito in Raggruppamento temporaneo di imprese a condizione che nessuna delle altre imprese aderenti al Raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

La documentazione di cui ai precedenti punti 1 e 2 dovrà essere allegata in Piattaforma, nellasezione dedicata alla documentazione amministrativa.

- Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.
- Relativamente all'art. 94, comma 5, lett. b), del Codice, si precisa che nel caso in cui l'operatore economico dichiari di non essere tenuto alla disciplina della Legge n. 68/1999, dovrà indicare le motivazioni per le quali non è tenuto all'applicazione di tale disciplina.
- Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta, ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 94, comma 6 e all'art. 95 comma 2, indica le eventuali misure di *self cleaning*adottate oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 96, commi 3, 4 e 6, del Codice e rende disponibile nel FVOE la relativa documentazione indicando nel DGUE il riferimento al documento caricato nel FVOE;
- Nel caso di Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari o Consorzi Stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), o di cui all'art. 66, comma 1, lett. g), del Codice, qualora un partecipante al Raggruppamento o al Consorzio Ordinario o una consorziata esecutrice o consorziata avente i requisiti di cui il Consorzio si avvale si trovi in una delle situazioni indicate agli artt. 94 e 95 del Codice o non sia in possesso di un requisito dei cui al precedente artt. 6.1, 6.2 e 6.3, si valuteranno le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione;

- ***nella Parte IV – Criteri di selezione,*** il concorrente compila:
  a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui ai precedenti articoli6.1.1 e 6.1.2, lett. B) relativo all'iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.; in particolare,la dichiarazione dovrà attestare presso quale registro commerciale l'impresa è iscritta, la data e il numero di iscrizione, il codice dell'attività e la forma giuridica. Per

i concorrenti non aventi sede in Italia trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 100, comma 3,del Codice e dell'Allegato II.11.
In alternativa alla dichiarazione di cui alla presente lettera a), potrà essere prodotto l'originale o la copia dichiarata conforme del certificato di iscrizione alla CCIAA;

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo e dal Progettista Indicato singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatorieconomici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorree che prestano i requisiti.

15.3. DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA

Il progettista (Staff di progettazione interno al concorrente, Progettista Associato o Progettista Indicato), dovrà rendere le seguenti dichiarazioni, preferibilmente utilizzando il modello allegato al presente Lettera di invito:

1) la forma singola o associata con la quale il progettista si presenta.
   In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE, reti di imprese il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.
   In caso di consorzio di cui all'articolo all'art. 66, comma 1 lettera g) del Codice, qualora non intenda eseguire in proprio le prestazioni, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;
2) dichiarazione dei seguenti dati:
   <u>Per i professionisti singoli</u>
   a) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza) del titolare dello studio;
   b) requisiti di cui all'art. 34 dell'Allegato II.12 al Codice riferiti al titolare dello studio (titolo di studio, data di abilitazione e numero di iscrizione all'albo professionale);
   <u>Per i professionisti associati</u>
   c) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza) di tutti i professionisti associati;
   d) requisiti di cui all'art. 34 dell'Allegato II.12 al Codice con riferimento a tutti i professionisti associati (titolo di studio, data di abilitazione e numero di iscrizione all'albo professionale);
   <u>Per le società di professionisti</u>
   e) estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
   f) organigramma aggiornato di cui all'art. 35, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice, comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
      - i soci
      - gli amministratori
      - i dipendenti
      - i consulenti su base annua muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti o i rapporti di verifica dei progetti o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.

L'organigramma dovrà riportare l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità dei predetti soggetti.

Per le società di ingegneria

g) estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione all'esercizio della professione, data e n. di iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 36, comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice o di altro ingegnere o architetto dipendente della società delegato ad approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 36;

h) organigramma aggiornato di cui all'art. 36, comma 5, dell'Allegato II.12 al Codice, comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
   - i soci
   - gli amministratori
   - i dipendenti
   - i consulenti su base annua muniti di partiva I.V.A. che firmano i progetti o i rapporti di verifica dei progetti o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.

   L'organigramma dovrà riportare, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 66 del Codice, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico.

Per gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura

i) estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione all'esercizio della professione, data e n. di iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 37, comma 3, dell'Allegato II.12 al Codice o di altro ingegnere o architetto dipendente del soggetto di cui all'art. 66, comma 1, lett. e), del Codice delegato ad approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 37, accompagnati dalla dichiarazione che tale direttore tecnico o altro soggetto delegato è in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi e di aggiornamento professionale previsti dalle norme legislative vigenti;

j) organigramma aggiornato di cui all'art. 37, comma 2, lett. a), dell'Allegato II.12 al Codice, comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare, tenuto conto della propria natura giuridica:
   - il legale rappresentante;
   - gli amministratori;
   - i soci, i soci fondatori, gli associati;
   - i dipendenti;
   - i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato

nei confronti dei soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lett. e), del Codice una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.

L'organigramma dovrà riportare, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.

Per i consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, per i consorzi stabili professionali e per i GEIE

k) indicazione dei dati sopra riportati alle lettere a) e b) oppure c) e d) oppure e) e f) oppure g), e h) con riferimento, rispettivamente, ai professionisti consorziati e/o alle società di professionisti consorziate e/o alle società di ingegneria consorziate.

Per i Raggruppamenti temporanei di professionisti

l) in relazione a ciascuno dei soggetti raggruppati, tutti i dati indicati alle precedenti lettere da a) a k) a seconda della tipologia dell'operatore economico raggruppato (professionista singolo o associato, società, etc.);

m) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) e requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane professionista di cui all'art. 39, co.1, dell'All.II.12 del Codice;

3) dichiarazione dei dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza), requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) di ciascuno dei professionisti del gruppo di lavoro richiesti all'art. 6.1.2, lett. C., e natura del rapporto intercorrente con l'operatore economico;
4) la dichiarazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria per i servizi di progettazione di cui al precedente art. 6.2.2.1;
5) di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documenti afferenti alla presente procedura di gara ai quali si avrà, se del caso, accesso o che, comunque, saranno messi a disposizione;
6) per i RTI, consorzi ordinari o aggregazioni di rete non ancora costituiti, dichiarazione dalla quale risulti l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i soggetti raggruppati, consorziati o aderenti al contratto di rete conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare nella dichiarazione e qualificato mandatario/capogruppo, in conformità alle previsioni dell'art. 68 del Codice; il mandato deve contenere una clausola di adempimento, nei rapporti tra mandataria e mandanti, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii;
7) per i RTI, consorzi ordinari o aggregazioni di rete, dichiarazione contenente l'indicazione delle categorie e ID di opere con riferimento alle quali i Servizi saranno eseguiti da ciascun operatore economico riunito o consorziato o aderente al contratto di rete;
8) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, di uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
9) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

10) di aver preso visione di accettare il trattamento dei dati personali di cui al successivo art. 28;
11) di impegnarsi in caso di aggiudicazione all'integrale rispetto degli impegni proposti con la presentazione dell'Offerta e oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 5.2 della presente Lettera di invito, nonché di essere ben a conoscenza ed accettare sino da ora che nella fase di esecuzione dei lavori l'Affidatario sarà soggetto ad una verifica costante in ordine al rispetto e all'attuazione di tali impegni e in caso di accertato inadempimento, anche solo parziale, saranno applicate le trattenute e le penali previste in Contratto o la risoluzione del Contratto stesso nei casi più gravi;
12) di obbligarsi a trasmettere in caso di aggiudicazione dell'appalto, ai fini della stipula del contratto, tutti i dati occorrenti alla individuazione del/i titolare/i effettivo/i nonché una apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi a carico del/dei titolare/i effettivo/i, ove presente/i;
13) il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
14) di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021;
15) di obbligarsi, ai sensi dell'articolo 47, co. 4, del citato D.L. 77/2021, in caso di aggiudicazione ad assicurare una quota pari almeno al 30% (trentapercento) delle assunzioni eventualmente necessarie per l'esecuzione del Contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione); Con riferimento all'occupazione femminile, considerato il particolare settore di riferimento, si ritiene di non prevedere alcuna quota percentuale delle assunzioni per la parità di genere.. Ed infatti, come riportato nella Tabella A del decreto interministeriale n. 365 del 20.11.2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'occupazione femminile nel settore delle costruzioni è inferiore al 10%
16) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, se occupa al momento della sottoscrizione del Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), a consegnare alla Fondazione, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'articolo 47, co. 3, del citato D.L. 77/2021;
17) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, se occupa al momento della sottoscrizione del Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), a consegnare alla Fondazione entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione relativa alla regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 47, co. 3-bis, del citato D.L. 77/2021

La dichiarazione del progettista dev'esser prodotta:

- dal progettista che si presenta in forma singola;
- nel caso di costituiti o costituendi raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE o aggregazioni dirette, da tutti i soggetti che costituiscono o costituiranno il raggruppamento, il consorzio o il GEIE o che aderiscono al contratto di rete;
- nel caso di aggregazioni di rete dotate di un organo comune avente personalità giuridica, dall'organo comune e dai soggetti aderenti al contratto di rete indicati come esecutori;
- nel caso di consorzio di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice e di consorzi stabili professionali, dal consorzio medesimo e da ciascuna delle consorziate indicate come esecutrici.

La suddetta dichiarazione è firmata digitalmente dal progettista medesimo nel caso in cui il progettista sia un libero professionista persona fisica, ovvero firmato digitalmente dal legale rappresentante nel caso in cui il progettista sia una persona giuridica.

15.4. EVENTUALE DOCUMENTAZIONE RELATIVA A PROCEDURE CONCORSUALI

Nel caso in cui l'operatore economico dichiari di trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 5, lett. b), del Codice oppure di essere sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una di tali situazioni, dovrà allegare la pertinente documentazione in conformità a quanto previsto al precedente articolo 15.2, DGUE Parte III, punti 1 e 2.

15.5 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Fermo restando quanto previsto al precedente art. 7, il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE a firma dell'ausiliaria;
2) la dichiarazione di avvalimento, redatta in conformità al Modello "Dichiarazione di avvalimento";
3) il contratto di avvalimento (solo in caso di avvalimento finalizzato al possesso dei requisiti di qualificazione).

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

15.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito**:
  a) copia del contratto di rete
  b) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  c) dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  a) copia del contratto di rete;
  b) dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti: a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo.

15.7 EVENTUALE COPIA DEL RAPPORTO EX ART. 46 DEL D.LGS. 198/2006

In caso di operatori economici che occupano oltre cinquanta (50) dipendenti, tenuto (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito, "Codice Pari Opportunità"), i medesimi operatori economici dovranno produrre copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell'art. 46 del Codice delle Pari Opportunità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione (pec di trasmissione con relativa ricevuta di consegna) della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

15.8 CHECK LIST DNSH

Con riferimento al rispetto del principio DNSH, l'operatore economico dovrà compilare l'allegato "Check-list DNSH" .

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma.
L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente articolo 13 e deve contenere i seguenti documenti:

a. a pena di esclusione, relazionetecnica;
b. in caso di avvalimento premiale, il contratto di avvalimento;
c. eventuale Dichiarazione dell'esistenza segreti tecnici e commerciali;

d. in caso di operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3: la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica**.**

Si riporta nella seguente tabella l'indicazione dei contenuti della relazione che dovrà comporre l'offerta tecnica e il numero massimo di pagine/cartelle complessivo e per ciascun elemento:

CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA				
ELABORATO	***PUNTEGGIO MASSIMO***	***ELEMENTI E SUB ELEMENTI***	***CONTENUTO***	***NUMERO MASSIMO DI PAGINE E LIMITI EDITORIALI PER CIASCUN PARAGRAFO (esclusi copertina ed indice)***
Relazione Descrittiva	40	A. Presentazione dell'azienda con indicazione del possesso delle seguenti certificazioni: ISO 9001 – ISO 14001 –OHSAS 45001 – Rating legalità	Descrizione puntuale	n. 1 pagina, nessun limite editoriale per ciascun paragrafo
		B.Qualità nell'esecuzione del servizio in termini di organizzazione del cantiere	Descrizione puntuale	3 pagine, nessun limite editoriale per ciascun paragrafo
Capitolato tecnico	60	A. Proposte migliorative in termini di - Efficientamento energetico	Descrizione puntuale	2 pagine, nessun limite editoriale per ciascun paragrafo
		B. Proposte migliorative in termini di tipologia e qualità dei prodotti proposti	Descrizione puntuale	3 pagine, nessun limite editoriale per ciascun paragrafo
		C. Proposte migliorative in termini di - Integrazioni ed aggiunta di lavorazioni rispetto a quelle previste a base di gara	Descrizione puntuale	4 pagine, nessun limite editoriale per ciascun paragrafo

Si precisa chela Relazione di cui alla precedente Tabella dovrà:

- essere prodotta, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine, riportando su ciascuna di esse il numero della pagina ed il numero totale di pagine (es. 4 di 9);
- essere firmate digitalmente:
  i. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
  ii. in caso di R.T.I., consorzi ordinari o aggregazioni costituiti, dal legale rappresentante del Mandatario o dell'organo comune, ove esistente;
  iii. in caso di R.T.I., consorzi ordinari o aggregazioni di rete costituendi, dal legale rappresentante del Mandatario nonché dal legale rappresentante di ciascun Mandante o aderente al contratto di rete;
  iv. in caso di consorzi stabili di società o consorzi stabili professionali, dal legale rappresentante del consorzio.

Si precisa che il contenuto delle pagine che eccedano i limiti massimi complessivi e/o di ciascun elemento, indicati nella Tabella precedente, non sarà preso in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell'offerta tecnica.

A pena di esclusione non dovranno essere inseriti nella documentazione tecnica riferimenti all'offerta economica.

16.1 SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

Il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente le parti della documentazione presentata che ritiene coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc...
In tale ultimo caso l'operatore è tenuto a fornire una specifica e circostanziata indicazione delle parti della documentazione presentata i cui contenuti integrano eventuali segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'articolo 35, co. 4, lett. a, del Codice. La Fondazione si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, secondo quanto previsto dagli artt. 35 e 36 del Codice e dalle altre disposizioni applicabili in materia.

17.OFFERTA ECONOMICA

A norma dell'art. 108, comma 5 del Codice l'elemento relativo al costo assume la forma di un prezzo o costo fisso, pertanto gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.
Nel documento offerta economica il concorrente dovrà, pertanto, limitarsi a dichiarare il costo della manodopera ed il CCNL applicato con dichiarazione di equivalenza rispetto al CCNL indicato dalla stazione appaltante, di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:

- delle condizioni contrattuali e dei relativi oneri compresi quelli eventuali in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i Lavori;
- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; a norma dell'art. 108, comma 5 del Codice l'elemento relativo al costo assume la forma di un prezzo o costo fisso, pertanto gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi
Il punteggio massimo complessivo è pari a 100 punti, come di seguito distribuiti:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	100
Offerta economica	0
TOTALE	**100**

La Stazione Appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida; La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

18.1.CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

PROSPETTO DI CALCOLO PUNTEGGI OFFERTA TECNICA				
DOCUMENTO	***ELEMENTO***		***SUB ELEMENTO***	***PUNTEGGIO MASSIMO***
Relazione Descrittiva	A.Presentazione dell'azienda con indicazione del possesso delle certificazioni	1	possesso della certificazione di sistema qualità ISO 9001	5
		2	possesso della certificazione di sistema ambiente ISO 14001	5
		3	possesso della certificazione di sistema di gestione della sicurezza OHSAS 45001	5
		4	Possesso del Rating di legalità	5
	B.Qualità nell'esecuzione del servizio in termini di organizzazione del cantiere	1	Responsabile di commessa. Indicare i lavori simili gestiti con descrizione lavori ed importi	10
		2	Organizzazione del cantiere: organigramma delle figure coinvolte con indicazione dei capi cantiere per singola sezione di opere (edile, elettrico, meccanico) riportandone gli attestati posseduti e gli anni di esperienza maturata	10
Capitolato tecnico	A. Proposte migliorative in termini di - Efficientamento energetico		Proposte migliorative in termini di Efficientamento energetico con indicazione dei seguenti parametri previsti per le apparecchiature offerte: COP (climatizzazione) - rapporto watt/lumen (corpi illuminanti) - trasmittanza e conducibilità (materiali per intonaci e finiture) - soluzioni tecniche specifiche che consentono un risparmio energetico in termini di consumi annui	10
	B. Proposte migliorative in termini di tipologia e qualità dei prodotti proposti		Proposte migliorative per tipologia e qualità dei prodotti proposti in termini di proprietà acustiche - caratteristiche igienico/ambientali - reazione al fuoco - garanzie aggiuntive su apparecchiature proposte	25
	C. Proposte migliorative in termini di - Integrazioni ed aggiunta di lavorazioni rispetto a quelle previste a base di gara		Proposte migliorative per integrazioni ed aggiunta di lavorazioni rispetto a quelle previste a base di gara. Produrre elenco con descrizione delle opere aggiuntive proposte	25
				100

La valutazione dell'offerta tecnica verrà effettuata sommando algebricamente i punteggi assegnati dalla commissione alle singole voci di offerta.

19.COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri.
In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti.

20.SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni di gara verranno svolte sulla Piattaforma con le modalità tecniche dalla stessa previste.
La prima seduta telematica avrà luogo nel giorno e nell'ora che verranno tempestivamente comunicati attraverso pubblicazione di apposita comunicazione all'interno dell'area Comunicazioni della Piattaforma. Con le medesime modalità saranno comunicati ai concorrenti gli aggiornamenti delle sedute e le sedute successive.
Le sedute di gara potranno essere sospese ed aggiornate ad altra ora o giorno successivo, a insindacabile giudizio del soggetto che presiede la gara.
La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.
Le sedute della Commissione giudicatrice e del Seggio di gara potranno essere effettuate a distanza con procedure telematiche idonee a salvaguardare la riservatezza delle comunicazioni.
La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.
Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara.

21.VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblicain cui si procede all'apertura delle offerte sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato offerta nel termine perentorio previsto.
In tale seduta, la Commissione Giudicatrice, accertata la regolare costituzione della medesima, procedeall'apertura della sezione della Piattaforma contenente le offerte tecniche, verificando la presenza della documentazione richiesta.
In una o più sedute riservate successive, la Commissione Giudicatrice procedere all'esame e alla valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella presente Lettera di invito.
Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.
La Commissione Giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sull'offerta tecnica entro 10 giorni. È collocato primo in graduatoria il concorrente che presenta la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.
All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redigela graduatoria.

L'offerta è **esclusa** in caso di:

- presentazione diofferte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara;

22.VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano i punti relativi agli elementi di valutazione, pari o superiori a nove decimi dei corrispondenti punti massimi previsti dal Disciplinare di gara. Detto calcolo sarà effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia superiore a cinque.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad elementi oggettivi, appaia anormalmente bassa.
Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della Commissione Giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità, in conformità a quanto previsto all'art. 110 del Codice. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.
Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non superiore a dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.
Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'apertura, l'esame e la valutazione della documentazione amministrativa verrà effettuatadal Responsabile del Procedimento, che procederà nei confronti del concorrente che ha presentato la migliore offerta a:
a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera di invito;
c) attivare la procedura di soccorso istruttorio, se necessario.
Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

24.AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

– l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 0 ;
– l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 0 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Si precisa che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 225, comma 8, 226, comma 5 del Codice, dell'art. 8 del D.L. n. 76/2020 e di quanto chiarito dal Ministero delle Infrastrutture con parere n. 2186/2023, la Stazione Appaltante potrà procedere alla aggiudicazione della procedura nonché all'esecuzione del contratto in via d'urgenza nelle more della verifica dei documenti a comprova delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario in sede di gara. In caso di consegna in via d'urgenza resta inteso che l'aggiudicatario dovrà presentare i documenti previsti dal presente articolo ai fini della stipula del contratto, prima dell'avvio esecuzione del contratto in via d'urgenza. L'aggiudicazione non equivale in nessun caso all'accettazione dell'Offerta. L'aggiudicazione diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 120 giorni dall'aggiudicazione, secondo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

Ai fini della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare:

a) la garanzia definitiva secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice;
b) le eventuali polizze assicurative previste nello schema di contratto;
c) in caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti o Aggregazione di Imprese di rete non ancora costituiti, alla presentazione, rispettivamente:
   - per i RTI e le Aggregazione di Imprese di rete, di copia del mandato collettivo speciale irrevocabile conferito al mandatario/organo comune, con scrittura privata autenticata corredata dalla procura speciale rilasciata al legale rappresentante del mandatario/organo comune. Il mandato deve contenere una clausola di adempimento, nei rapporti tra mandataria e mandanti, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;
   - per i Consorzi ordinari di concorrenti, copia autenticata dell'Atto Costitutivo e dello Statuto,
   - alla presentazione della dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, al Contratto nonché le generalità (nome e cognome) ed il

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- alla dichiarazione da rendersi ai sensi dell'art. 1 DPCM n. 187/91;
- alla presentazione della dichiarazione occorrente ai fini della individuazione del/i titolare/i effettivo/i e della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi a carico del/dei titolare/i effettivo/i, ove presente/i.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.
A norma dell'art. 18 del Codice il contratto è stipulato in forma scritta, in modalità elettronica con apposizione di firma digitale da parte dei legali rappresentanti delle parti.
Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:
- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto può comportare l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della L. n. 136/2010 e/o, nei casi previsti dalla medesima legge, la risoluzione del contratto.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo

35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il TAR di Latina

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dalla presente Lettera di invito.

Si precisa ulteriormente che i dati raccolti nell'ambito della presente procedura saranno trattati in conformità al GDPR e a quanto indicato nell'informativa generale e nell'informativa specifica di cui all'articolo 8 del "Contratto per l'utilizzo del sistema telematico", disponibili, rispettivamente, alla voce "Privacy Policy" e "Regolamento" della sezione "Documenti utili" posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica, nonché nell'informativa disponibile alla voce "Informativa Privacy" della medesima sezione "Documenti utili". Le suddette informative sono rese ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR. La Fondazione, relativamente alle attività di cui alla presente procedura, assume il ruolo di Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 679/2016, conferito dal Soggetto Attuatore, in qualità di Titolari del trattamento.